



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA

Progetto di Legge

TESTO UNICO IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Definizioni)

Nella presente legge, i seguenti termini assumono i seguenti significati:

- a) per "Legge", la presente legge e le sue successive modifiche;
- b) per "Registro", il Registro delle Associazioni previsto dall'art. 4;
- c) per "Cancelliere", il Cancelliere del Tribunale competente alla tenuta del Registro;
- d) per "Soggetto inidoneo" una persona fisica e/o giuridica che versi nelle condizioni previste all'articolo 1, comma 1, punto 9) della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
- e) per "Associazione", un ente privato dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, diverso dalle Società, costituito senza scopo di lucro da almeno tre persone di cui almeno due residenti nel territorio della Repubblica;
- f) per "AIF" o "Agenzia", l'Agenzia di Informazione Finanziaria di cui alla Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche.

Art. 2
(Finalità della Legge)

1. La presente Legge provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di associazionismo e volontariato, al fine di dare piena attuazione ai principi di cui all'art. 6 della "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese", Legge 8 luglio 1974 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono riconosciuti il valore e la funzione sociale dell'associazionismo, dell'attività di volontariato, della solidarietà, della promozione culturale e della cooperazione per il perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale.
3. Per conseguire tali finalità la presente legge:
 - a) attribuisce alle associazioni riconosciute giuridicamente il ruolo di soggetti attivi e di proposta nella progettazione, programmazione e gestione di attività con finalità di carattere sociale, a titolo esemplificativo, nel campo umanitario, socio-sanitario, solidale, culturale, di tutela dell'ambiente e degli animali, inclusa la prevenzione del randagismo, della promozione dei diritti, di carattere scientifico, educativo e ricreativo, tese allo sviluppo sociale e culturale della Repubblica;
 - b) promuove e tutela l'attività di volontariato delle persone impegnate in iniziative di solidarietà, mediante la libera adesione ad associazioni senza distinzione culturale, etnica, religiosa, di età, di genere, sociale ed economica.



**SEGRETARIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA**

Art. 3

(Tipologie di associazione ed ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina le associazioni con personalità giuridica e che hanno sede nel territorio della Repubblica di San Marino.
2. Le categorie di associazione che possono essere costituite sono le seguenti:
 - a) associazioni di volontariato;
 - b) associazioni socio-culturali;
 - c) associazioni sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali.
3. La scelta della tipologia di associazione costituita, che dovrà essere determinata già nell'atto pubblico di costituzione, è volta unicamente a determinarne l'attività prevalente ma non preclude lo svolgimento di altre attività minoritarie senza scopo di lucro inerenti alla categoria di appartenenza.
4. Sono escluse dall'applicazione della presente legge, in quanto regolate da disciplina propria: le associazioni professionali, sindacali e datoriali, le associazioni dei consumatori, le federazioni e le associazioni affiliate al C.O.N.S o in ogni caso disciplinate dalla Legge n. 149 del 2015 «*Disciplina dell'attività sportiva*» e successive modifiche, i partiti e i movimenti politici, le associazioni dei cittadini sammarinesi residenti all'estero, le associazioni di fatto.
5. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Si considerano associazioni segrete quelle che, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti - in tutto o in parte - i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni pubbliche.

Art. 4

(Scopi ed attività delle associazioni)

1. Ai fini della presente legge, per associazione si intende un ente privato dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, costituito senza scopo di lucro da almeno tre persone di cui almeno due devono essere residenti nel territorio della Repubblica.
2. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge. L'attività associativa è svolta attraverso prestazioni personali, prevalentemente volontarie e gratuite, degli associati o di coloro che con l'associazione cooperano.
3. Gli associati sono persone fisiche maggiorenni che scientemente manifestano la propria volontà di aderire all'associazione e annualmente rinnovano tale dichiarazione di volontà, aderendo agli scopi statutari e perseguendone con la loro attività le finalità. Almeno la metà più uno degli associati deve avere residenza in territorio sammarinese. Lo statuto può prevedere norme particolari in merito alla partecipazione alle attività associative di persone fisiche minorenni.
4. Non è ammessa da parte dell'associazione l'acquisizione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in società od enti di qualunque tipo.

Art. 5

(Registro delle Associazioni)

1. È istituito presso il Tribunale un apposito Registro delle Associazioni, per l'iscrizione dei seguenti dati di ciascun ente:
 - a) denominazione;
 - b) numero di iscrizione al Registro;

 2



**SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA**

- c) data di costituzione e di iscrizione al Registro;
 - d) sede sociale;
 - e) generalità del legale rappresentante, dei componenti il consiglio direttivo, dei sindaci ove nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;
 - f) oggetto sociale;
 - g) provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione dell'associazione, l'apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'autorità giudiziaria ritenga utile far annotare.
2. Le iscrizioni nel Registro dei dati di cui al comma 1 sono eseguite su domanda del legale rappresentante o dei liquidatori, o Notaio sammarinese da essi delegato, corredata dai relativi documenti.
 3. Devono essere, inoltre, depositati presso il Tribunale tutti i verbali delle adunanze dell'assemblea degli associati, dai quali risultano le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, all'introduzione di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e alle nomine delle cariche, entro il termine di trenta giorni dalla registrazione ovvero, se le deliberazioni non sono soggette a tale formalità, dalla data della adunanza, fatti salvi i diversi termini indicati dalla legge.
 4. Le modifiche dei dati di cui al comma 1, fintanto che non siano iscritte nel Registro, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che costoro ne fossero a conoscenza. I verbali delle associazioni, le istanze, i certificati, i provvedimenti di iscrizione e in generale tutti gli atti contenuti nel fascicolo dell'associazione presso il Tribunale possono essere tenuti e conservati in formato elettronico.
 5. Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne libera visione.
 6. Per ottenere l'iscrizione dell'associazione nel Registro devono comunque essere depositate presso il Tribunale le certificazioni relative ai componenti del consiglio direttivo in sede di costituzione dell'associazione.
 7. Il deposito presso il Tribunale delle certificazioni di coloro che ricoprono le cariche, deve essere effettuato in caso di conferma nell'incarico ovvero di sostituzione ed è condizione per ottenere l'iscrizione nel Registro.
 8. Ove per l'assunzione della carica sia richiesta l'iscrizione ad albi od ordini professionali o registri speciali, deve comunque essere depositata presso il Tribunale anche un'attestazione di iscrizione rilasciata dall'organismo preposto alla tenuta dell'albo o del registro.
 9. I membri del consiglio direttivo e i sindaci ove nominati, nella relazione annuale al bilancio di rispettiva competenza oppure in allegato ad essa dichiarano, sotto la loro personale responsabilità, la permanenza in capo ai medesimi delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per l'assunzione della carica.

Art. 6

(Costituzione di una associazione)

1. La costituzione di una associazione avviene mediante atto pubblico rogato da Notaio sammarinese.
2. Nell'Atto Costitutivo e nello Statuto devono essere espressamente previsti:
 - a) la denominazione,
 - b) la sede legale,
 - c) lo scopo sociale e le finalità dell'associazione,
 - d) l'assenza dello scopo di lucro,
 - e) la forma democratica dell'associazione,
 - f) l'elettività e la gratuità delle cariche associative,



**SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA**

- g) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati,
 - h) la durata,
 - i) le norme relative all'organizzazione, l'amministrazione e la legale rappresentanza;
 - j) i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura;
 - k) la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori;
 - l) le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
3. Lo Statuto, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'Atto Costitutivo.
4. Le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto devono risultare da atto pubblico.

Art. 7

(Deposito dell'atto costitutivo ed iscrizione nel registro)

1. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo e lo Statuto dell'associazione, verificato l'adempimento delle condizioni previste dalla legge, ne deposita copia conforme presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla data di registrazione, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.
2. Con l'iscrizione nel Registro, l'associazione acquista personalità giuridica, che perdura fino alla cancellazione dal Registro medesimo.
3. Ogni variazione dell'atto costitutivo e dello Statuto, legittimamente deliberata da parte dell'associazione, deve risultare da atto pubblico e deve essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.
4. A seguito del riconoscimento giuridico, per le obbligazioni dell'associazione risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.
5. Ad ogni associazione giuridicamente riconosciuta l'Ufficio Attività Economiche è tenuto a rilasciare un Codice Operatore Economico.

Art. 8

(Definizione di volontario)

1. Ai sensi di quanto previsto dalla presente legge, per volontario si intende una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite di una associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità beneficiaria della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.
3. I volontari possono essere rimborsati dall'associazione soltanto mediante rimborso chilometrico effettuato sulla base di apposite tabelle e/o mediante rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Qualora il rimborso chilometrico e/o le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata siano di difficile determinazione e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, possono essere rimborsate su dichiarazione del volontario importi non superiori a ?? euro giornalieri e ?? euro mensili. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



**SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA**

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è associato.
5. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in una associazione hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
6. Le associazioni di volontariato devono assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra le Associazioni di volontariato e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari impiegati nelle attività di protezione civile ai sensi del Decreto Delegato 28 gennaio 2021 n. 9 e successive modifiche.

**TITOLO II
CATEGORIE DI ASSOCIAZIONE**

**CAPO I
LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

Art. 9

(Associazioni di volontariato)

1. L'associazione di volontariato è costituita al fine di svolgere in prevalenza attività di solidarietà sociale, anche internazionale, e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. L'associazione di volontariato svolge attività mediante strutture proprie od in ogni caso nella propria disponibilità, oppure nell'ambito di strutture pubbliche in forza di apposita convenzione.
3. Le associazioni di cui al presente articolo sono tenute a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 10

(Organizzazione e risorse)

1. Tutti gli amministratori delle associazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate.
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.
3. Le associazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
4. Le associazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività anche da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.
5. L'Eccellentissima Camera e le Giunte di Castello possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di volontariato da destinare quale



**SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA**

sede legale. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Art. 11

(Promozione della cultura del volontariato)

1. Lo Stato promuove la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche ed universitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di volontariato nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.
2. Il Congresso di Stato è delegato a definire con apposito decreto i criteri per il riconoscimento, in ambito scolastico, di crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate dalle associazioni riconosciute e, in ambito lavorativo, delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato se rilevanti per la crescita professionale.

CAPO II

LE ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI

Art. 12

(Associazioni socio-culturali)

1. Le associazioni socio-culturali svolgono attività in campo educativo, formativo, culturale, dell'intrattenimento, della protezione della flora e della fauna, di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, delle arti performative, ambientale, turistico esclusivamente in relazione ai servizi di valorizzazione del patrimonio, senza fine di lucro oltre al mero compenso per il lavoro prestato, caratteristiche che devono emergere nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione.
2. Le associazioni di cui al presente articolo possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, mediante la corresponsione di compensi da ricompandersi in sede di dichiarazione dei redditi nella categoria dei c.d. "redditi diversi". Tale possibilità è prevista quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative. Il percepimento di compensi non rientranti nella tipologia di lavoro dipendente o autonomo non è incompatibile con l'iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro. I compensi di altra natura corrisposti a soggetti non residenti, saranno assoggettati ad una ritenuta del 20%.
3. Gli associati possono essere rimborsati dall'associazione soltanto mediante rimborso chilometrico effettuato sulla base di apposite tabelle e/o mediante rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Qualora il rimborso chilometrico e/o le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata siano di difficile determinazione e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, possono essere rimborsate su dichiarazione dell'associato e/o del volontario importi non superiori a ?? euro giornalieri e ?? euro mensili.

163



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA

CAPO III
LE ASSOCIAZIONI SANITARIE, SOCIO-SANITARIE ED ASSISTENZIALI

Art. 13

(Associazioni sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali)

1. Le associazioni sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali hanno la finalità di accompagnare i soggetti che affrontano situazioni temporanee o croniche di malattia nei necessari percorsi di guarigione. A tal fine svolgono, anche in collaborazione con la struttura ospedaliera, attività di supporto e tutela dei malati e dei loro familiari, di assistenza sociale, di diffusione della cultura della prevenzione e dell'educazione alla salute, di valorizzazione della salute della persona e del benessere della comunità.
2. Alle associazioni sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali giuridicamente riconosciute è dedicato apposito elenco da istituirsi presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale, cui le associazioni medesime devono essere iscritte per poter operare in ambito socio-sanitario.
3. Le associazioni di cui al presente articolo, nello svolgimento delle proprie attività in ambito socio-sanitario, sono tenute a fare riferimento alla Segreteria di Stato per la Sanità e alla Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.
4. Le associazioni di cui al presente articolo svolgono attività mediante strutture proprie od in ogni caso nella propria disponibilità, oppure nell'ambito di strutture pubbliche in forza di apposita convenzione, e sono tenute a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. L'attività ispettiva e di controllo su questa tipologia di associazioni rimane in capo agli organi competenti previsti dalla presente Legge.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli Associati.
2. Ulteriori organi, cariche e funzioni in seno all'associazione possono essere liberamente determinati, nei compiti e nella composizione, tramite l'Atto costitutivo e lo Statuto.
3. Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio; può essere eletto dall'Assemblea ovvero in seno al Consiglio direttivo, secondo quanto prevede lo Statuto dell'associazione.
4. Il Consiglio direttivo, eletto dall'Assemblea, è composto da almeno due membri oltre al Presidente e determina le attività e le linee generali di indirizzo dell'associazione.
5. L'Assemblea è organo collegiale di cui fanno parte tutti gli associati, in cui si forma la volontà dell'ente.
6. I Soggetti Inidonei, così definiti ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 47 del 2006 e successive modifiche, non possono costituire un'associazione e neppure assumere cariche negli organi sociali dell'associazione a pena di decadenza.
7. Tutte le cariche associative, ad esclusione di quella dei Sindaci, qualora nominati, vengono ricoperte a titolo gratuito.



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA

TITOLO IV
PATRIMONIO, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 15

(Patrimonio dell'associazione)

1. Il patrimonio delle associazioni, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
 - a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali;
 - b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi;
 - c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore di mercato;
 - d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale.
4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altre associazioni, allo Stato od altri enti od organizzazioni senza scopo di lucro, secondo le disposizioni statutarie.

Art. 16

(Raccolte fondi)

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un'associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. Le associazioni possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. I fondi raccolti non costituiscono reddito imponibile.

Art. 17

(Scritture contabili e bilancio)

1. Le associazioni devono redigere il bilancio di esercizio, che coincide con l'anno solare, formato dallo stato patrimoniale, il conto economico, e dalla relazione illustrativa redatta dal Consiglio Direttivo



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA

che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. I bilanci di cui al comma 1 devono essere redatti in base alle disposizioni di cui agli artt. 74 e seguenti della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.
3. A parziale deroga di quanto previsto ai superiori commi 1 e 2, il bilancio delle associazioni per i primi due anni di attività o qualora ricavi, rendite, proventi o entrate annuali comunque denominate risultino inferiori ad Euro 30.000,00 per i precedenti due esercizi può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, secondo lo schema di cui all'Allegato "A" alla presente Legge.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per gli scopi sociali. Non è consentita la distribuzione a diverso titolo agli associati, in via diretta o indiretta, né a terzi.

Art. 18

(Libri sociali obbligatori)

1. Le associazioni devono tenere:
 - a) il libro dei soci, nel quale debbono essere indicati i dati anagrafici degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e, rispettivamente, delle deliberazioni ovvero delle decisioni del collegio sindacale o del sindaco unico, ove sia costituito l'organo;
2. Le associazioni devono altresì conservare ordinatamente gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute nonché copia della corrispondenza e delle fatture spedite.
3. I libri ed i documenti indicati nei commi precedenti debbono essere conservati nella sede dell'associazione per cinque anni e debbono essere tenuti in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. È comunque ammesso il deposito di tali libri e dei libri e dei documenti previsti al comma 1, presso lo studio di un Avvocato e Notaio iscritto all'Albo professionale, previa notifica del luogo di deposito alla Cancelleria Commerciale. Il depositario dei libri è comunque obbligato ad esibirli agli organi giudiziari, amministrativi e di controllo a semplice loro richiesta. La mancata esibizione dà luogo all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 6, comma 7 della Legge 1 luglio 2015 n.101 e successive modifiche.
4. Prima del loro uso tutti i libri debbono essere vidimati dall'Ufficio del Registro con l'indicazione, al principio o alla fine del volume, del numero dei fogli di cui risultano composti.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto.

TITOLO V

REGIME SPECIALE PER LE ASSOCIAZIONI CHE IN VIA PREVALENTE RACCOLGONO O DISTRIBUISCONO FONDI A SCOPO CARITATIVO, RELIGIOSO, CULTURALE, EDUCATIVO, SOCIALE O SOLIDALE O PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRI TIPI DI OPERE DI BENE

Art.19

(Individuazione associazioni che in via prevalente raccolgono o distribuiscono fondi)

1. Il Dipartimento Finanze e Bilancio, unitamente al Dipartimento Turismo e Cultura, all'Ufficio Attività di Controllo e all'Agenzia di Informazione Finanziaria individuano le Associazioni, la cui



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA

attività si estrinseca in via prevalente nella raccolta oppure nella distribuzione di fondi a scopo caritativo, religioso, culturale, educativo, sociale o solidale o per lo svolgimento di altri tipi di opere di bene.

Art. 20

(Valutazione dei rischi)

1. Il Dipartimento Finanze e Bilancio, supportato dalla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale e da altre autorità dallo stesso individuate, coordina l'attività di valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per le Associazioni di cui al presente Titolo, ai fini di determinarne l'esposizione al rischio di finanziamento del terrorismo e di definire misure adeguate a mitigare i rischi individuati, favorendo, laddove opportuno, l'adozione di specifici regimi di trasparenza.
2. L'attività di valutazione di cui al comma 1 può essere estesa a quelle persone giuridiche, fondazioni, trust, istituti giuridici analoghi o ad altri enti la cui attività si estrinseca in via prevalente nella raccolta oppure nella distribuzione di fondi a scopo caritativo, religioso, culturale, educativo, sociale o solidale o per lo svolgimento di altri tipi di opere di bene.
3. La valutazione dei rischi deve essere aggiornata periodicamente oppure qualora emergano nuovi rischi, si verificano fatti di rilievo, cambiamenti importanti degli scenari di riferimento o lo si ritenga comunque opportuno.
4. Le risultanze della valutazione dei rischi sono portate a conoscenza della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale di cui all'articolo 15 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

Art. 21

(Sensibilizzazione sul rischio di finanziamento del terrorismo)

1. I Dipartimenti di cui al presente Titolo, l'Ufficio Attività di Controllo e l'Agenzia di Informazione Finanziaria, assieme alla Consulta delle Associazioni, patrocinano o organizzano incontri, eventi formativi, convegni e seminari al fine di promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione sui rischi di finanziamento del terrorismo, sulle altre minacce e sulle potenziali vulnerabilità a cui le Associazioni di cui al presente Titolo possono essere esposte nonché sulle misure che le stesse adottano in tal senso.
2. Le iniziative indicate al comma precedente sono rivolte a tutte le Associazioni di cui al presente Titolo e a tutti quei soggetti che le finanziano.

Art. 22

(Attività di monitoraggio)

1. L'Ufficio Attività di Controllo ha il compito di monitorare le Associazioni di cui al presente Titolo seguendo un approccio in funzione del rischio. L'attività di monitoraggio è finalizzata a verificare che la raccolta e l'utilizzo dei fondi da parte delle Associazioni sia coerente con gli scopi indicati nello Statuto e nell'Atto costitutivo e con l'attività concretamente svolta. L'Agenzia di Informazione Finanziaria supporta l'attività di monitoraggio dell'Ufficio Attività di Controllo.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Ufficio Attività di Controllo ha il potere di:
 - a) richiedere alle Associazioni di cui al presente Titolo la redazione, la trasmissione e la conservazione di dati, informazioni e documenti sull'attività svolta secondo le modalità e i termini da questo definiti;



**SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA**

- b) emanare Circolari finalizzate alla trasparenza e alla tracciabilità delle operazioni finanziarie eseguite dalle Associazioni di cui al presente Titolo.
3. L'Ufficio Attività di Controllo, sentita l'Agenzia di Informazione Finanziaria, può altresì emanare linee guida per le Associazioni di cui al presente Titolo al fine di sviluppare e definire norme di buona condotta per ridurre vulnerabilità e rischi e per prevenire potenziali abusi per finalità di finanziamento del terrorismo.

Art. 23

(Attività di indagine)

1. Ai fini del contrasto al finanziamento del terrorismo, le Forze di Polizia nell'esercizio delle proprie competenze, svolgono, anche d'iniziativa, indagini volte ad individuare situazioni in cui Associazioni di cui al presente Titolo siano abusate per finalità di finanziamento del terrorismo.

Art. 24

(Utilizzo del canale bancario e finanziario ed eventuale documentazione integrativa)

1. Le Associazioni di cui al presente Titolo che sono individuate come a rischio elevato devono utilizzare canali bancari e finanziari regolamentati e vigilati sui quali canalizzare le operazioni di raccolta, erogazione ed utilizzo dei fondi utilizzati per le proprie finalità.
2. Fatto salvo quanto indicato al comma precedente, qualora le Associazioni di cui al comma 1 siano oggettivamente impossibilitate ad utilizzare il canale bancario e finanziario, devono registrare i dati inerenti le operazioni di raccolta, erogazione ed utilizzo dei fondi, sia nazionali che internazionali, nonché i dati anagrafici dei donatori e dei beneficiarie e conservarli per almeno 5 anni.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 25

(La Consulta delle Associazioni)

1. La Consulta delle Associazioni ha lo scopo principale di sostenere, coordinare e coadiuvare le attività delle associazioni.
2. La Consulta non ha funzioni ispettive e/o di controllo.
3. La Consulta è composta dai Presidenti di tutte le associazioni iscritte presso la Consulta medesima.
4. L'iscrizione alla Consulta delle Associazioni è volontaria e non rappresenta condizione necessaria per accedere a contributi pubblici nonché per stipulare convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni e dei benefici previsti dalla legge.
5. Per l'attività amministrativa e contabile della Consulta e delle singole associazioni, la Consulta delle associazioni si avvale delle risorse umane e strumentali già presenti presso il Dipartimento Turismo e Cultura e di eventuali ulteriori risorse umane individuate tramite apposito convenzionamento con gli ordini professionali, che può prevedere il riconoscimento di crediti formativi a fronte del lavoro svolto.
6. È previsto annualmente un contributo nel bilancio dello Stato sul capitolo 1-7-5000 «Contributo al fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro», che viene suddiviso tra le associazioni



**SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA**

iscritte alla Consulta in base a quanto previsto da apposito regolamento adottato dal Congresso di Stato.

Art. 26

(Agevolazioni relative a imposte e tasse)

1. Al fine di facilitare l'attività delle associazioni vengono previste, mediante apposito Regolamento adottato dal Congresso di Stato, agevolazioni relative all'uso di sale, impianti e attrezzature dello Stato, a tasse e/o imposte sui pubblici spettacoli e per l'utilizzo delle relative strumentazioni e materiali, per gli acquisti in importazione effettuati dalle associazioni per le loro necessità di funzionamento o strumentali, ai costi di affissione e riproduzione, alle tariffe postali, alle imposte di bollo, di registro e alle imposte giudiziarie.
2. Le agevolazioni vengono riconosciute indipendentemente dalla concessione del Patrocinio dell'Ecc.ma Reggenza, delle Segreterie di Stato e delle Giunte di Castello.
3. Per poter accedere al contributo del 3 per mille, le associazioni riconosciute devono essere iscritte in alternativa alla Consulta delle Associazioni o al Registro istituito presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 27

(Protezione dei dati personali)

1. Le associazioni che non trattino dati personali dei propri associati e/o volontari idonei a rivelarne l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, l'adesione a partiti o movimenti politici o sindacati, non sono tenute agli adempimenti di cui alla legge n. 171/2018 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le associazioni di cui alla presente legge possono conservare e trattare i dati relativi allo stato di salute o alla vita sessuale dei propri associati, qualora strettamente necessari per lo svolgimento delle relative attività, garantendo idonei accorgimenti e misure volti a mantenerne la massima riservatezza mediante apposito regolamento interno.
3. Le associazioni sono invece sempre e comunque tenute all'applicazione delle norme di cui alla legge n. 171/2018 e successive modifiche ed integrazioni qualora raccolgano dati di soggetti terzi, non associati, nello svolgimento delle proprie attività o nell'organizzazione di eventi.

Art. 28

(Regime sanzionatorio)

1. All'associazione che non ottempera a uno o più obblighi di cui alla presente legge è comminata una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.000,00 a € 5.000,00.
2. A parziale deroga di quanto previsto al comma 1, per le associazioni con ricavi inferiori a euro 30.000,00, la sanzione massima per i mancati adempimenti di cui alla presente legge, è fissata in € 1.000,00 con facoltà di oblazione.
3. L'organo competente a comminare sanzioni è l'Ufficio Attività di Controllo. La violazione delle circolari dell'UAC, emesse ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera b) della presente legge, comporta l'applicazione di sanzioni.
4. Per le violazioni caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità l'UAC, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, ha il potere di applicare una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle.



**SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA**

Il mancato rispetto di tale ordine, comporta l'automatica conversione in sanzione amministrativa pecuniaria.

5. Per le violazioni gravi che siano anche ripetute o sistematiche o plurime, l'importo massimo delle sanzioni è elevato fino al doppio.
6. Il Commissario della Legge provvede a mettere in liquidazione d'ufficio l'associazione dopo tre anni di inattività.

Art. 29

(Segnalazione di fatti sospetti di finanziamento del terrorismo)

1. I Dipartimenti di cui alla presente legge e l'Ufficio Attività di Controllo devono inviare una segnalazione all'Agenzia di Informazione Finanziaria quando sospettano che una Associazione:
 - a) sia oggetto di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo oppure sia utilizzata per la raccolta di fondi al fine di finanziare persone, organizzazioni, entità o gruppi terroristici o loro associati;
 - b) sia utilizzata illegalmente per finanziare il terrorismo, al fine di evadere le misure restrittive sia quelle previste dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che dall'Unione europea recepite a San Marino;
 - c) stia celando fondi raccolti per scopi leciti ma dirottati a beneficio di persone, organizzazioni, entità o gruppi terroristici o loro associati.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono inviare una segnalazione all'Agenzia di Informazione Finanziaria quando sospettano che, indipendentemente dallo loro entità, i fondi o i beni dell'Associazione siano collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo.

Art. 30

(Collaborazione nazionale)

1. Le Associazioni collaborano con i Dipartimenti, l'Ufficio Attività di Controllo e l'Agenzia di Informazione Finanziaria ai fini di cui alla presente Legge.
2. I Dipartimenti, l'Ufficio Attività di Controllo e l'Agenzia di Informazione Finanziaria collaborano, anche stipulando appositi protocolli d'intesa, ai fini svolgere ogni attività utile a prevenire e contrastare l'abuso delle Associazioni per finalità di finanziamento del terrorismo.

Art. 31

(Collaborazione internazionale)

1. Lo scambio di informazioni con competenti autorità estere riguardante Associazioni che si sospetta siano collegate al finanziamento del terrorismo oppure che si sospetta siano coinvolte in altre forme di supporto ad attività terroristiche è demandato all'Agenzia di Informazione Finanziaria secondo quanto previsto dalla Legge n.92/2008.



**SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA**

**TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 32

(Norme transitorie)

1. Le associazioni iscritte nel Registro tenuto dal Tribunale alla data di entrata in vigore della Legge devono uniformare lo statuto alle nuove disposizioni in essa contenute entro il 31 dicembre 2023, depositando in Cancelleria copia conforme dell'atto pubblico portante lo Statuto nella sua redazione aggiornata ed approvata dall'Assemblea dei Soci.
2. Dopo tale data, le associazioni che non hanno provveduto ad adeguare lo Statuto alla Legge si sciolgono e devono essere sottoposte, anche d'ufficio, alle procedure di liquidazione. In caso di inerzia, il Commissario della Legge, a tal fine, assegna un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l'adeguamento dello Statuto alla Legge, ovvero per procedere alla convocazione di apposita Assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie.
3. Le disposizioni della presente legge potranno essere modificate con decreto delegato entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 33

(Norme di coordinamento)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Legge e laddove compatibili, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 47/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34

(Abrogazioni)

1. È abrogato l'art. 4 della Legge 13 giugno 1990 n. 68 con le sue successive modifiche ed integrazioni.
2. È abrogata la Legge 16 giugno 2016 n.75 con le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. E' abrogato l'articolo 37 della Legge n.129/2010.
4. Il "Fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro", costituito dal versamento del 3% degli avanzi annuali di gestione delle associazioni, previsto dall'art. 8 della Legge n. 75/2016 e mai istituito, è abrogato.

Art. 35

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Il Segretario di Stato
Andrea Belluzzi



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA

ALLEGATO A

Rendiconto degli incassi e dei pagamenti

Periodo amministrativo:	20XX
A1 Incassi della gestione	Valore
Attività tipiche	...
Contributi pubblici	...
Raccolta di fondi	...
Attività accessorie	...
Incassi straordinari	...
Fondi in dotazione	...
Altri incassi	...
Sub totale	...
A2 Incassi in conto capitale	...
Incassi derivanti da disinvestimenti	...
Incassi da prestiti ricevuti	...
Sub totale	...
A3 TOTALE INCASSI	...
A4 Pagamenti della gestione	...
Attività tipiche	...
Attività promozionali e di raccolta fondi	...
Attività accessorie	...
Attività di supporto generale	...
Pagamenti straordinari	...
Altri pagamenti	...
Sub totale	...
A5 Pagamenti in conto capitale	...
Investimenti	...
Rimborso debiti	...
Sub totale	...
A6 TOTALE PAGAMENTI	...
Differenza tra incassi e pagamenti	...
A7 Fondi liquidi iniziali	...
A8 Fondi liquidi a fine anno	...



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA

Situazione attività e passività al termine dell'anno

Periodo amministrativo:	20XX	
Categorie	Dettagli	Valore (€)
B1 FONDI LIQUIDI

	Totale fondi liquidi (*concordanza con il totale sezione A8)	

	Dettagli	Valore (€)
B2 ATTIVITÀ MONETARIE E FINANZIARIE (titoli, ...)

	Dettagli	Costo (opzionale)	Valore corrente
B3 ATTIVITÀ DETENUTE PER LA GESTIONE DELL'ENTE (beni materiali e immateriali, ...)

	Dettagli	Ammontare dovuto	Scadenza (optional)
B4 PASSIVITÀ



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA

Legenda:

Sezione A

La sezione A (Incassi e Pagamenti) riporta i flussi monetari in entrata ed in uscita, manifestatisi nel corso del periodo amministrativo. Tale sezione è composta da:

- Attività tipiche: attività istituzionali svolte dall'associazione seguendo le indicazioni previste dallo statuto. In questa categoria vi ricadono, con riferimento agli "Incassi della gestione", i contributi su progetti, i contratti con enti pubblici, i versamenti delle quote associative, i versamenti da non associati, altri, e, con riferimento ai "Pagamenti della gestione", gli acquisti, i servizi, il godimento beni di terzi, il personale, gli ammortamenti, gli oneri diversi di gestione, altri.
- Raccolta fondi: attività svolte dall'associazione per ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare eventi funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. Ricadono in questa categoria tutti i proventi (o gli oneri) derivanti dalle attività "strumentali" rispetto le finalità dell'associazione;
- Attività accessorie: attività diverse da quella istituzionale ma complementari rispetto alla stessa in quanto in grado di garantire all'associazione risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto;
- Incassi (o Pagamenti) straordinari: attività straordinarie strumentali all'attività dell'associazione;
- Attività di supporto generale: attività di direzione e di conduzione dell'associazione che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire;
- Incassi (o Pagamenti) in conto capitale: attività di gestione finanziaria e patrimoniale strumentali all'attività dell'associazione, che si riferiscono a variazioni di natura patrimoniale negli investimenti, nei disinvestimenti, nell'accensione e nel rimborso dei debiti.

Sezione B

La sezione B del prospetto contiene le informazioni sulle più significative voci che compongono l'attivo e il passivo dell'associazione.

Le attività sono suddivise in tre categorie:

- Fondi liquidi: saldo della tesoreria e dei conti correnti, bancari e postali, come risultano dalla contabilità al termine dell'esercizio; il loro importo deve concordare con quello del punto A8, sezione A, "Fondi liquidi a fine anno";
- Attività finanziarie: eventuali investimenti delle disponibilità liquide in titoli, crediti per quote associative ancora da incassare, altri;
- Attività detenute per la gestione dell'ente: beni ad utilizzo pluriennale, oltre che l'eventuale magazzino di proprietà dell'associazione;

Passività:

Le passività espongono i debiti dell'associazione con l'indicazione dell'ammontare dovuto ed, eventualmente, della scadenza.

